

## ACCORDO INDIVIDUALE IN SEDE SINDACALE

(art.2113, c 4°c.c e artt 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modif da L n°533/73 e dagli artt 36 ss, D.Lgs 31/03/80 n° 80)

Il giorno 25/11/19 presso RSA Quarto d'Altino, in Quarto d'Altino VE, Via G. Pascoli 3, si sono incontrati:

- ~~EUGENIA CARP (cod. fisc. 01148190547), nata il 18/01/1961 a MOLDAVA e residente in QUARTO D'ALTINO (VE), VIA TAGLIAMENTO, 6/18, (di seguito, anche solo "la lavoratrice");~~
- la società **KOS CARE S.r.l.** (P. IVA 01148190547), con sede legale in Milano, Via Durini n. 9, in persona della procuratrice speciale Marianna Moser, come da procura che si rammostra (di seguito, anche solo "la società")
- Pietro Polo dell'O.S. FPL UIL VENEZIA con firma depositata presso ITL di Venezia, in veste di Conciliatore

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti ed il potere di ciascuna di conciliare e transigere, ha preventivamente provveduto ad informare le parti stesse circa le caratteristiche, gli effetti e le conseguenze propri del presente atto e delle rinunzie in esso operate ai sensi art.2113, comma 4°c.c e artt. 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modificati dalla Legge n°533/73 e dagli artt. 36 ss., D.Lgs. 31/03/80 n° 80.

### Premesso che

- ✓ Kos Care applica al proprio personale il CCNL ANASTE del maggio 2004 e disdettato con effetto al 31.12.2016 dall'associazione dei datori di lavoro ANASTE, avendo rinviato l'annunciata applicazione del CCNL ANASTE sottoscritto nell'aprile 2017 - che avrebbe avuto decorrenza 01.07.2017 - anche su istanza delle OOSS firmatarie;
- ✓ è in essere tra le parti un contenzioso circa l'applicabilità al personale di un elemento provvisorio della retribuzione fino a che non sia sottoscritto un nuovo accordo di rinnovo contrattuale ed in generale all'applicabilità di quanto previsto dall'art. 2 del CCNL ANASTE 2004;
- ✓ le Parti, senza riconoscimento alcuno delle altrui pretese ed ai soli fini conciliativi, manifestano la reciproca volontà di ricercare un accordo che estingua e definisca interamente tutti i rapporti intercorsi e prevenga qualsivoglia controversia;

Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole ed alla definitiva composizione della controversia. Pertanto, dopo ampia discussione, le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo in quanto ne costituiscono il presupposto ed hanno contenuto pattizio;
2. Al solo fine di agevolare la definizione conciliativa della presente lite come richiamata in premessa, alla lavoratrice viene corrisposto, entro e non oltre il 10.12.2019, sulle coordinate bancarie della stessa già note - l'importo complessivo di Euro 1305,42 (milletrecentocinque/42) lordi, di cui:
  - euro 1155,42 a titolo di transazione generale novativa; è pacifico tra le parti che detta somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153 così come modificato dall'art. 6 D.Lgs. 2.9.1997 n. 314 e verrà assoggettata a prelievo fiscale con aliquota pari a quella che verrà utilizzata per il t.f.r.;
  - euro 150,00 quale corrispettivo delle rinunzie operate dalla lavoratrice ai propri diritti con la sottoscrizione del presente atto
3. la lavoratrice, accetta la somma di cui al punto 2 e, con l'esatta esecuzione del presente accordo, dà atto di non aver più nulla a pretendere dalla società per alcun titolo, ragione o causa, inerente, conseguente ovvero anche solo connessa alla controversa applicazione dell'art. 2 del CCNL ANASTE 2004 e, comunque, espressamente di rinunziarvi;
4. la società accetta dette rinunzie e dichiara a sua volta di non avere più nulla a pretendere nei confronti della lavoratrice anche in via risarcitoria, in relazione alle controversie instaurate o minacciate con riferimento a quanto in premessa: la lavoratrice accetta dette rinunzie.

Letto, confermato e sottoscritto

KOS CARE S.r.l.

Il conciliatore

EUGENIA CARP

## ACCORDO INDIVIDUALE IN SEDE SINDACALE

(art.2113, c 4°c.c e artt 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modif da L n°533/73 e dagli artt 36 ss, D.Lgs 31/03/80 n° 80)

Il giorno 22/11/19 presso RSA Mestre, in Favaro Veneto VE, Via Morosini, si sono incontrati:

- ~~FRANCESCO MARIA ROSETTI~~ (cod. fis. ~~FRANCESCO ROSETTI~~, nato il 28/10/1981 a VENEZIA e residente in MOGLIANO VENETO (TV), VIA BARBIERO, 113/A, (di seguito, anche solo "il lavoratore");
- la società **KOS CARE S.r.l.** (P. IVA 01148190547), con sede legale in Milano, Via Durini n. 9, in persona della procuratrice speciale Marianna Moser, come da procura che si rammostra (di seguito, anche solo "la società")
- Pietro Polo dell'O.S. FPL UIL VENEZIA con firma depositata presso ITL di Venezia, in veste di Conciliatore

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti ed il potere di ciascuna di conciliare e transigere, ha preventivamente provveduto ad informare le parti stesse circa le caratteristiche, gli effetti e le conseguenze propri del presente atto e delle rinunzie in esso operate ai sensi art.2113, comma 4°c.c e artt. 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modificati dalla Legge n°533/73 e dagli artt. 36 ss., D.Lgs. 31/03/80 n° 80.

### Premesso che


- ✓ Kos Care applica al proprio personale il CCNL ANASTE del maggio 2004 e disdettato con effetto al 31.12.2016 dall'associazione dei datori di lavoro ANASTE, avendo rinviato l'annunciata applicazione del CCNL ANASTE sottoscritto nell'aprile 2017 - che avrebbe avuto decorrenza 01.07.2017 - anche su istanza delle OOSS firmatarie;
- ✓ è in essere tra le parti un contenzioso circa l'applicabilità al personale di un elemento provvisorio della retribuzione fino a che non sia sottoscritto un nuovo accordo di rinnovo contrattuale ed in generale all'applicabilità di quanto previsto dall'art. 2 del CCNL ANASTE 2004;
- ✓ le Parti, senza riconoscimento alcuno delle altrui pretese ed ai soli fini conciliativi, manifestano la reciproca volontà di ricercare un accordo che estingua e definisca interamente tutti i rapporti intercorsi e prevenga qualsivoglia controversia;

Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole ed alla definitiva composizione della controversia. Pertanto, dopo ampia discussione, le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo in quanto ne costituiscono il presupposto ed hanno contenuto pattizio;
2. Al solo fine di agevolare la definizione conciliativa della presente lite come richiamata in premessa, al lavoratore viene corrisposto, entro e non oltre il 10.12.2019, sulle coordinate bancarie della stessa già note - l'importo complessivo di Euro 1305,42 (milletrecentocinque/42) lordi, di cui:
  - euro 1155,42 a titolo di transazione generale novativa; è pacifico tra le parti che detta somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153 così come modificato dall'art. 6 D.Lgs. 2.9.1997 n. 314 e verrà assoggettata a prelievo fiscale con aliquota pari a quella che verrà utilizzata per il t.f.r.;
  - euro 150,00 quale corrispettivo delle rinunzie operate dal lavoratore ai propri diritti con la sottoscrizione del presente atto
3. il lavoratore, accetta la somma di cui al punto 2 e, con l'esatta esecuzione del presente accordo, dà atto di non aver più nulla a pretendere dalla società per alcun titolo, ragione o causa, inerente, conseguente ovvero anche solo connessa alla controversa applicazione dell'art. 2 del CCNL ANASTE 2004 e, comunque, espressamente di rinunziarvi;
4. la società accetta dette rinunzie e dichiara a sua volta di non avere più nulla a pretendere nei confronti del lavoratore anche in via risarcitoria, in relazione alle controversie instaurate o minacciate con riferimento a quanto in premessa: il lavoratore accetta dette rinunzie.

Letto, confermato e sottoscritto

KOS CARE S.r.l.



Il conciliatore



~~FRANCESCO MARIA ROSETTI~~

